

Per tenere presente, l'arco delle riforme:

N.B.

Per aprire i link, consigliamo di:

1. selezionare tutto il link;
2. copiare;
3. aprire il motore di ricerca (es. google, firefox);
4. incollare il link e dare ok

RIFORMA AMATO - Con la riforma del 1992 **decreto legislativo n. 503/1992**

http://presidenza.governo.it/USRI/magistrature/norme/dlvo503_1992.pdf si innalza l'età per la pensione e si estende gradualmente, fino all'intera vita lavorativa, il periodo di contribuzione valido per il calcolo della pensione; le retribuzioni prese a riferimento per determinare l'importo vengono rivalutate all'1%, percentuale nettamente inferiore a quella applicata prima della riforma; la rivalutazione automatica delle pensioni viene limitata alla dinamica dei prezzi (e non anche a quella dei salari reali).

Da qui la necessità di introdurre una disciplina organica della previdenza complementare con l'istituzione dei Fondi pensione ad adesione collettiva negoziali e aperti **decreto legislativo n. 124/1993** <http://www.covip.it/wp-content/uploads/D-lgs-n-124-del-19931.pdf>

RIFORMA DINI - Con la riforma del 1995 **legge 335/1995**

http://presidenza.governo.it/USRI/magistrature/norme/L335_1995.pdf dal sistema retributivo si è passati al contributivo. La differenza tra i due è sostanziale:

- nel retributivo la pensione corrisponde a una percentuale dello stipendio del lavoratore; dipende da anzianità contributiva e retribuzioni, in particolare quelle percepite nell'ultimo periodo, che tendenzialmente sono le più favorevoli;
- nel contributivo, invece, l'importo della pensione dipende dai contributi versati dal lavoratore nell'arco della vita lavorativa.

ANNI 2000 - Con il **decreto legislativo n. 47/2000**

<http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/00047dl.htm> viene migliorato il trattamento fiscale per chi aderisce a un Fondo pensione e sono previste nuove opportunità per chi desidera aderire in forma individuale alla previdenza complementare, iscrivendosi a un Fondo pensione aperto o a un Piano individuale pensionistico (il cosiddetto PIP).

RIFORMA MARONI - Con la riforma del 2004 **legge delega n. 243/2004** vengono stabiliti incentivi per chi rinvia la pensione di anzianità <http://gazzette.comune.jesi.an.it/2004/222/1.htm>

NEL 2005 - Con il **decreto legislativo n. 252/2005**

<https://www.fondoconcreto.it/documenti/252aggiornatogiugno2015.pdf> viene data attuazione alla predetta legge delega, sostituendo interamente il **decreto legislativo n. 124/1993** <http://www.covip.it/wp-content/uploads/D-lgs-n-124-del-19931.pdf>

RIFORMA PRODI - Con la riforma del 2007 **legge n. 247/2007**

<http://old.cgil.it/archivio/politicheprevidenziali/msg1435.pdf> si introducono le cosiddette "quote" per l'accesso alla pensione di anzianità, determinate dalla somma dell'età e degli anni lavorati.

NEL 2009 - Con la **legge n. 102/2009** <http://www.parlamento.it/parlam/leggi/09102l.htm> arrivano altre innovazioni: dal 1° gennaio 2010 l'età di pensionamento prevista per le lavoratrici del pubblico impiego aumenta progressivamente fino ai 65 anni; all'1 gennaio 2015, inoltre, l'adeguamento dei requisiti anagrafici per il pensionamento deve essere collegato all'incremento della speranza di vita accertato dall'Istat e validato dall'Eurostat.

RIFORMA FORNERO - Con la manovra "Salva Italia" **legge n. 214/2011**

<http://www.lexitalia.it/leggi/2011-214.pdf> varata dal governo Monti, il quadro previdenziale si rinnova ancora. A partire dal 2012 cambiano:

- **il sistema di calcolo delle pensioni**; il metodo contributivo 'pro rata' si estende a tutti i lavoratori, anche a quelli che avendo maturato a dicembre '95 almeno 18 anni di contributi potevano fruire del più favorevole sistema retributivo; il "pro rata" si applica sui versamenti successivi al 31 dicembre 2011;

- **i requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia**, ferma restando l'anzianità contributiva minima di 20 anni;

- **per le lavoratrici dipendenti del settore privato**, l'età sale a 62 anni e viene ulteriormente elevata a 63 e 6 mesi nel 2014, a 65 nel 2016 e a 66 a partire dal 2018;

- **per le lavoratrici autonome** (commercianti, artigiane e coltivatrici di rette) l'aumento è di tre anni e 6 mesi (si passa quindi da 60 a 63 anni e mezzo). La soglia sale ulteriormente a 64 e 6 mesi nel 2014, a 65 e 6 mesi nel 2016 fino a raggiungere i 66 anni da gennaio 2018;

• **i lavoratori del settore privato** devono aver compiuto 66 anni.

2019 - Infine, dal 1° gennaio 2019, il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia si adeguerà in funzione dell'incremento della speranza di vita con un adeguamento che avrà periodicità biennale.